

Repubblica e Cantone  
Ticino

## Il Consiglio di Stato

Associazione degli Istituti cantonali  
di assicurazione antincendio  
Commissione d'esperti delle  
prescrizioni di protezione antincendio  
Bundesgasse 20  
3001 Berna

### **Revisione totale delle prescrizioni svizzere di protezione antincendio AICAA - procedura di consultazione politica -**

Gentili signore,  
egregi signori,

facciamo riferimento alla documentazione del progetto di revisione totale delle prescrizioni svizzere di protezione antincendio AICAA, posto in consultazione il 6 gennaio corrente e ringraziamo per l'opportunità dataci di poterci esprimere in merito.

Le prescrizioni in discussione sono state da voi elaborate su mandato dell'AIET con i seguenti obiettivi principali:

- il livello di sicurezza attuale per quanto attiene la protezione delle persone deve essere mantenuto;
- per ragioni di accettabilità e di credibilità economica si deve mirare a una minuziosa ottimizzazione economica delle esigenze;
- lo stato attuale della tecnica e delle norme europee, che nel frattempo si sono evolute, deve essere preso in considerazione;
- la pubblicazione dell'insieme della regolamentazione rivista deve essere fatta secondo la struttura attuale (norme, direttive, note esplicative ecc.).

Lo scrivente Consiglio condivide nel complesso l'impostazione proposta con la revisione in corso, in particolare il proposito di ottimizzare e se possibile ridurre i costi di costruzione, fatto salvo il mantenimento dell'attuale livello di sicurezza delle persone.

In merito ai singoli quesiti da voi formulati rimandiamo alle prese di posizione ed alle proposte elaborate nella tabella allegata. Richiamiamo inoltre le osservazioni formulate dai Servizi generali del Dipartimento del territorio durante la consultazione tecnica.

Al riguardo teniamo soltanto a sottolineare le perplessità sorte sull'entità della riduzione delle misure di protezione antincendio prevista per la nuova categoria di edifici cosiddetti "di piccole dimensioni" ed in particolare per quanto attiene la sicurezza delle persone e la compartimentazione tagliafuoco.

Ulteriore preoccupazione deriva inoltre dall'incongruenza in diversi punti tra le norme proposte e quanto è prescritto dalla Legge federale sul lavoro, in particolare per quanto attiene alla tematica delle vie di fuga. A questo riguardo si ritiene necessario che le due normative vengano uniformate in modo celere al fine di evitare eventuali conflitti nell'applicazione delle due basi legali.

A livello cantonale l'entrata in vigore delle nuove prescrizioni renderà necessaria una revisione del nostro ordinamento giuridico in materia (ora disciplinato principalmente dalla Legge edilizia cantonale e dal suo Regolamento d'applicazione) e della relativa struttura organizzativa. Tale revisione appare indispensabile in particolare per implementare un sistema di vigilanza sull'applicazione delle prescrizioni che permetta di soddisfare il principio di base su cui le stesse si fondano, enunciato a pagina 2 del rapporto esplicativo, ovvero che *"le prescrizioni antincendio contengono dei concetti standard che dovranno continuare ad essere applicati nella maggioranza dei casi"*.

Vogliate gradire, gentili signore, egregi signori, l'espressione della massima stima.

**PER IL CONSIGLIO DI STATO**

Il Presidente:

  
M. Bertoli

Il Cancelliere:

  
G. Gianella

Allegati: griglia delle prese di posizione ai quesiti posti

Copia per conoscenza:

- Deputazione ticinese alle camere federali, Verio Pini segretario della Deputazione 3003 Berna;
- Jörg De Bernardi, Delegato cantonale per i rapporti confederali, Bollwerk 19, 3011 Berna, ([joerg.debernardi@ti.ch](mailto:joerg.debernardi@ti.ch));
- Commissione consultiva in materia di polizia del fuoco, tramite il suo Presidente ing. Nazzaro Belli, c/o CISPI Sagl, Via San Salvatore 6, 6900 Paradiso;
- Servizi generali Dipartimento del territorio ([dt-sg@ti.ch](mailto:dt-sg@ti.ch));
- ing. Silvia Montalbano, Delegato cantonale alla polizia del fuoco, Servizi generali del DT ([silvia.montalbano@ti.ch](mailto:silvia.montalbano@ti.ch)).

**Fragerafter für die Stellungnahme zum politischen Vernehmlassungsverfahren  
„Gesamtrevision Schweizerische Brandschutzvorschriften VKF“**

**Grille de questions pour la prise de position sur le politique consultation « Révision totale des prescriptions  
suisses de protection incendie AEA I »**

**Bitte retournerien:**

- im Word Format
- per Email an [rene.stuedli@vkt.ch](mailto:rene.stuedli@vkt.ch)
- bis Montag, 07. April 2014

**A renvoyer SVP :**

- au format Word
- par courriel à [rene.stuedli@vkt.ch](mailto:rene.stuedli@vkt.ch)
- avant le: 07 avril 2014

**1) Basisinformationen**

**Informations de base**

Datum Date	Kanton Canton	Rückfragen bei: Name, Vorname, Firma, Adresse, Tel., E-Mail Renseignements auprès de: nom, prénom, entreprise, adresse, tél., courriel
Bellinzona 21 marzo 2014	Ticino	Consiglio di Stato del Canton Ticino, Palazzo delle Orsoline Piazza Governo 6500 Bellinzona

## 2) Antworten, Bemerkungen und Vorschläge

### Réponses, remarques et propositions


Bitte schreiben Sie Ihre Antworten / Bemerkungen in die Kolonne „Antwort / Bemerkung“; allfällige Vorschläge (Änderungen, Verbesserungen) in die Kolonne „Vorschlag“.

*Veillez inscrire vos réponses / remarques relatives à chaque paragraphe dans la colonne «Réponse / Remarque» et faire part de vos suggestions (modifications, améliorations) dans la colonne «Proposition».*

Fragenkatalog <i>Catalogue de questions</i>	Antwort / Bemerkung <i>Réponse / Remarque</i>	Vorschlag <i>Proposition</i>	bitte leer lassen <i>A laisser vide svp</i>
Zu Frage 1. <i>Question 1.</i>	L'indirizzo generale del progetto può essere condiviso di principio; resta il rammarico che solo una parte delle segnalazioni/osservazioni fatte durante la consultazione tecnica da parte dell'autorità ticinese (Servizi generali), sono state prese in considerazione per la revisione delle nuove prescrizioni.	Si richiede che le osservazioni formulate durante la consultazione tecnica, e non del tutto prese in considerazione, possano essere rivalutate prima dell'entrata in vigore delle nuove prescrizioni antincendio.	
Zu Frage 2. <i>Question 2.</i>	Al momento non siamo in grado di affermare che le nuove prescrizioni svizzere in materia di protezione antincendio abbiano ripreso in modo sufficiente i concetti legati al livello di sicurezza in materia di protezione delle persone e dei beni reali. Ci si rimette pertanto agli studi che la VKF ha sviluppato o fatto sviluppare durante i lavori di elaborazione delle nuove direttive.	E' auspicabile che la VKF tenga in considerazione anche la presa di posizione degli assicuratori privati e che gli stessi vengano informati regolarmente e adeguatamente.	
Zu Frage 3. <i>Question 3.</i>	Sulla base dei risultati scaturiti dallo studio elaborato dal Politecnico federale di Zurigo, intitolato "Étude EPF sur l'économicité de la protection incendie en Suisse" si condivide l'intento di cercare di ridurre i costi di costruzione, ritenuto che la protezione delle persone sia una condizione prioritaria e che il livello della stessa	Importante sarà monitorare gli eventi e l'evoluzione degli stessi nel breve/medio termine e se del caso apportare eventuali correttivi (senza dover aspettare il periodo di revisione dei 10 anni).	

	sa rimanga quello attuale.		
<b>Zu Frage 4. Question 4.</b>	Non possiamo esprimere in merito in quanto il nostro Cantone non dispone di un assicurazione cantonale antincendio per i danni derivati dagli incendi. La stessa copertura non risulta neppure obbligatoria. Dovrebbe essere gli assicuratori privati a prendere posizione su tale aspetto.	E' auspicabile che la VKF tenga in considerazione anche la presa di posizione degli assicuratori privati e che gli stessi vengano informati regolarmente e adeguatamente	
<b>Zu Frage 5. Question 5.</b>	Si approva l'introduzione nelle direttive della possibilità di ricorrere a procedure di comprova nella protezione antincendio per la valutazione del rischio con la condizione riportata nella colonna "proposte".	E' necessario che vengano delimiti in modo univoco e determinato i metodi d'ingegneria riconosciuti dalla VKF nonché i requisiti e il livello di formazione richiesti agli specialisti che eseguiranno le procedure di comprova. Si veda anche osservazione aggiuntiva in domanda n. 11.	
<b>Zu Frage 6. Question 6.</b>	Si, limitatamente all'ambito antincendio e con la nota riportata nella colonna "proposte".	Riteniamo giusto aver ripreso la terminologia europea. Diamo per acquisito che le direttive siano state elaborate sulla base della stessa. Nota bene: attenzione abbiamo riscontrato una discrepanza tra la definizione di piano intero nella terminologia della AIHC e in quella della direttiva VKF "Definizioni".	
<b>Zu Frage 7. Question 7.</b>	Si	E' necessario che venga regolamentato l'impiego dei materiali da costruzione combustibili definendo la formazione ed i requisiti, qualifiche che devono avere gli specialisti nel ramo.	
<b>Zu Frage 8. Question 8.</b>	Si approva la creazione della nuova categoria ma per contro non si condivide l'entità della riduzione delle misure di protezione prevista. Si nutrono perplessità per quanto riguarda la sicurezza delle persone con particolare riferimento anche alla protezione dei lavoratori dove le attività possono presentare pericoli particolari.	Riproporre misure più adeguate per quanto concerne in particolare la sicurezza delle persone (larghezza delle scale, ecc...).	Si rimanda anche alle osservazioni formulate in ambito della consultazione tecnica per quanto riguarda le vie di fuga.

<p><b>Zu Frage 9.</b> <b>Question 9.</b></p>	<p>Si approva la nuova direttiva in quanto permette di elencare i vari termini e le definizioni in un unico documento. Così facendo vengono alleggerite le direttive permettendo una consultazione più veloce.</p>	<p>Si richiede che i termini e le definizioni siano indicati con a fianco la traduzione del termine anche in lingua tedesca e francese</p>	
<p><b>Zu Frage 10.</b> <b>Question 10.</b></p>	<p>Si approva la nuova direttiva in quanto riprende quanto già previsto dalla nostra LE in vigore (art. 41e LE). La stessa permette una maggiore garanzia della qualità dei progetti. L'aumento della complessità delle costruzioni richiama obbligatoriamente l'adozione di metodi di prova in materia antincendio.</p>		
<p><b>Weitere Bemerkungen 11.</b> <b>Autres remarques 11.</b></p>	<p>Abbiamo in taluni casi constatato che alcune direttive o principi enunciati nelle stesse presentano difficoltà di applicazione. Sarà pertanto necessario che vengano accompagnate da chiari documenti di aiuto (es. linee guida, note esplicative, esempi con casi pratici .....</p> <p>Vista l'incongruenza in diversi punti fra quanto è previsto dalla Legge federale sul lavoro (LL), nella sua Ordinanza d'applicazione (OLL 4) e la Legge federale per la prevenzione degli infortuni (LAINF) e relativa Ordinanza d'applicazione (OPI) e quanto richiesto dalle nuove prescrizioni di protezione antincendio che entreranno presumibilmente in vigore il 1. gennaio 2015, si ritiene necessaria un'armonizzazione delle due leggi il prima possibile al fine di evitare eventuali conflitti nell'applicazione delle due basi legali.</p> <p>Se questo non dovesse avvenire ci troveremo a dovere affrontare situazioni difficilmente gestibili.</p> <p>Si auspica pertanto che le modifiche necessarie per uniformare le due normative avvengano in modo cele-</p>	<p>Sarebbe inaccettabile che due norme prevedano due regolamentazioni differenti sulle vie di fuga.</p>	

	<p>re.</p> <p>Le nuove prescrizioni esigono una formazione importante dei vari attori e Istanze. Evidenziamo la necessità di un programma di formazione impegnativo, peraltro già avviato.</p> <p>Si auspica che le richieste espresse durante la consultazione tecnica da parte dei Servizi generali vengano prese in considerazione (per esempio che vengano regolamentati i casi in cui si possa ricorrere ai metodi di calcolo, e a quali, per stabilire i requisiti delle vie di fuga...).</p> <p>Esprimiamo la nostra preoccupazione riguardo i requisiti minimi delle vie di fuga per i piani interrati.</p> <p>Manca l'armonizzazione con le Raccomandazioni concernenti l'altezza minima dei camini sui tetti (RAIt) dell'Ufficio federale dell'ambiente.</p>	<p>E' necessario che le normative sull'altezza degli sbocchi dei camini siano univoche in modo da portare chiarezza in un campo molto discusso. Non é più accettabile che due norme prevedano due differenti altezze per lo stesso camino.</p>	
--	--	--	---